

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1985

Celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1992 ricorre il V Centenario della scoperta dell'America. Trattasi di un avvenimento che coinvolge il mondo intero, ma particolarmente i Paesi che più direttamente hanno contribuito all'impresa e conservano memorie del suo protagonista. Infatti, la Spagna ha già stanziato un miliardo di *pesetas* per i lavori preparatori alle manifestazioni.

L'Italia non può non partecipare all'evento, da solennizzare in un duplice momento, attinente il primo alla scoperta del Nuovo Mondo e ai vincoli strettissimi che sempre l'hanno legata a tale terra, il secondo alla figura e all'opera di Cristoforo Colombo, ambedue comunque miranti ad evidenziare gli effetti e la risonanza della grande impresa nella stessa civiltà europea.

Lo spirito che dovrà animare le celebrazioni, non sarà quello di esaltare la figura di Cristoforo Colombo e il ruolo che l'Ita-

lia ha conseguentemente ricoperto nei confronti della scoperta dell'America, bensì quello di approfondire le valutazioni dell'impresa del grande italiano e dei caratteri della civiltà derivante dalla scoperta dell'America in un quadro di sviluppo dei rapporti di cooperazione internazionale.

Il programma delle iniziative e delle manifestazioni, predisposto dall'apposito comitato nazionale, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, comprende, tra l'altro, la edizione di una seconda raccolta colombiana; una mostra sulle grandi esplorazioni geografiche; la ricostruzione della nave Santa Maria; un congresso internazionale di studi colombiani; il restauro di monumenti comunque connessi alla vita della famiglia del grande Italiano; la qualificazione colombiana dei saloni nautici degli anni 1990 e 1992 e dell'Euroflora del 1991; la partecipazione alle iniziative scientifiche

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e alle manifestazioni culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V Centenario della scoperta dell'America viene ricordato; la promozione, in collaborazione con enti pubblici e privati, di ogni iniziativa atta a far meglio conoscere l'opera colombiana, soprattutto nelle scuole.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 prevede che le celebrazioni vengano realizzate, secondo un programma predisposto da un apposito comitato nazionale, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 2 contempla la possibilità di affidare l'esecuzione di determinate iniziative o manifestazioni alla regione Liguria, al comune di Genova o ad altri enti e istituzioni interessati.

L'articolo 3 stabilisce che le opere di carattere permanente realizzate appartengono allo Stato e possono essere affidate in gestione ai predetti enti.

L'articolo 4 quantifica l'onere finanziario in 40 miliardi di lire da ripartire in otto esercizi finanziari e provvede alla relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le celebrazioni del V Centenario della scoperta dell'America, intese a favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e della civiltà di prevalente matrice latina che dalla scoperta ha ricevuto particolare impulso, sono realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo il programma predisposto dal comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le iniziative e le manifestazioni comprese nel programma di cui al precedente comma 1 potranno tra l'altro riguardare: attività editoriali; attività espositive; interventi di restauro sui beni di interesse storico e artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo Colombo; attività congressuali; attività scientifiche e culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V Centenario della scoperta dell'America viene ricordato; collaborazione con enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera colombiana.

Art. 2.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare l'esecuzione di determinate iniziative o manifestazioni alla regione Liguria, al comune di Genova, ad altri enti locali, nonché ad istituzioni culturali, mettendo a disposizione di questi le somme occorrenti.

2. Gli enti affidatari di cui al precedente comma 1 presenteranno il rendiconto delle somme ricevute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni cultu-

rali ed ambientali, per il riscontro di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti, entro tre mesi dal definitivo compimento dell'iniziativa o manifestazione ad essi affidata.

Art. 3.

1. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate appartengono allo Stato.

2. Per tutta la durata delle manifestazioni, le opere stesse potranno essere date in gestione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, alla regione Liguria, al comune di Genova e ad istituzioni culturali.

Art. 4.

1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da ripartire in otto esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1985.

2. All'onere relativo al triennio 1985-1987, pari a lire 2 miliardi per il 1985 ed a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

3. Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.